



Comune di Sezze

PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 14 del 30-04-2024

Oggetto:	PEF TARI 2024_2025. Predisposizione dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario unitario 2022-2025 del Comune di Sezze
----------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16:30 , a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 39, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art. 9 comma 3 del vigente statuto comunale si è riunito il consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione

Presiede la seduta Del Duca Pietro nella qualità di Presidente:

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Parisi Francesca;

Proceduto all'appello nominale risultano:

Il Sindaco **Dr. Lucidi Lidano** è presente;

Lucidi Lidano	P	Lucidi Gianluca	P
Rieti Luigi	P	Santoro Orlando	P
Casalini Pasquale	P	Di Raimo Sergio	P
Pecorilli Federica	P	Ferrazzoli Alessandro	P
Calvano Gianluca	P	Dorin Adrian Briciu	P
Piccinella Daniele Giancarlo	A	Uscimenti Armando	P
Del Duca Pietro	P	Di Palma Serafino	P
Zaccheo Rosetta	P	Quattrini Orlando	P
Lama Federica	P		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

La seduta inizia alle ore 16.18.

Il Presidente procede con l'appello: sono presenti n. 16 consiglieri (assente il consigliere Daniele Giancarlo Piccinella).

Il Presidente cede la parola al consigliere comunale Rieti Luigi, che ricorda la figura di Giovanni Calvano, fondatore della prima squadra antincendio comunale.

Interviene quindi il Sindaco il quale riferisce in merito ai fatti avvenuti nella notte dello scorso sabato a Sezze. Dichiara di aver fatto visita in ospedale alla ragazza ferita, le cui condizioni sono migliorate ed esprime profondo rammarico per l'immagine che questi gravi fatti restituiscono del paese.

Alle ore 16.26 entra in aula il consigliere comunale Daniele Giancarlo Piccinella. Sono presenti n. 17 consiglieri.

Il Sindaco prosegue ricordando che il problema della sicurezza è molto complesso e non riguarda solo la prevenzione e la repressione. Informa che su Sezze ci saranno interventi serrati da parte della Questura e carabinieri, in particolare in previsione dell'Estate la preoccupazione è crescente.

Le misure messe in campo, come l'implementazione più massiccia della videosorveglianza, ha funzionato infatti è stato individuato l'attore del grave gesto che si sta cercando, ed esprime rammarico per l'immagine della comunità, unitamente alla preoccupazione per il problema della droga che influisce pesantemente sul problema sicurezza.

Auspica insieme al lavoro di squadra delle istituzioni per il controllo del territorio, una collaborazione delle famiglie per l'educazione dei figli.

Prende la parola il consigliere Uscimenti il quale esprime vicinanza alla ragazza, e chiede con forza più forze dell'ordine sul territorio.

Interviene il consigliere Lama il quale esprime preoccupazione per l'accaduto e solidarietà alla famiglia e ricorda che l'amministrazione con i suoi mezzi ha comunque posto in essere interventi in materia di integrazione e politiche giovanili.

Aggiunge che questa amministrazione ha piena fiducia nelle forze dell'ordine, ha conferito la cittadinanza onoraria all'Arma dei carabinieri, ma sottolinea la necessità di più agenti sul territorio.

Prende la parola il consigliere Calvano , che ripercorre gli episodi di violenza che hanno interessato il nostro territorio negli ultimi periodi. Rimarca la necessità di una attività di investigazione, oltre gli arresti ed aggiunge che i Monti Lepini sono abbandonati a sé stessi sia nella sicurezza, che in tema di sanità.

Il consigliere Di Palma, dichiara la massima collaborazione per cercare risoluzioni al problema sulla sicurezza e condivide le preoccupazioni del Consigliere Calvano.

Anche il consigliere Quattrini esprime solidarietà alla famiglia della ragazza e preoccupazione per l'accaduto, apprezza il finanziamento per la videosorveglianza, e auspica un maggior controllo. Chiede un rafforzamento del ruolo dei carabinieri, rimarcando che gli stessi non devono preoccuparsi di svolgere attività amministrativa.

Interviene il Sindaco ricordando che le assunzioni sono bloccate in quanto i Revisori non hanno rilasciato alcuna asseverazione, non c'è una volontà politica di non fare assunzioni.

Si passa poi alla trattazione del punto.

Introduce l'assessore Rezzini che spiega i contenuti del Pef.

Interviene Di Raimo che sottolinea come la riduzione della tariffa non sia di contenuto rilevante e prosegue contestando l'inserimento all'interno delle voci di costo del Pef dei crediti derivanti dalla Tari. Conclude dichiarando che c'erano elementi per approvare la riduzione.

Interviene il consigliere Di Palma il quale dichiara che non ha partecipato alla commissione bilancio. Formula contestazioni sulla legittimità della delibera, in merito all'assenza del parere della Commissione consiliare sulla proposta che si sta esaminando.

Risponde il Segretario comunale, il quale precisa che il parere della Commissione esiste ed è favorevole e non è inserito ragionevolmente nel corpo della proposta di deliberazione in quanto la commissione non, al momento della redazione della proposta non si era riunita, cosa avvenuta il 29/04/2024. Nello specifico, quando il consigliere Di Palma ha ritirato gli atti prima della data del Consiglio e della seduta della Commissione.

Pertanto il parere della commissione è presente e sarà indicato nella deliberazione di Consiglio.

Alle ore 18.15 esce dall'aula il consigliere Di Palma.

Interviene il consigliere Piccinella il quale dichiara che l'amministrazione non ha intenzione di ridurre le tariffe per ragioni elettorali.

Alle 18.23 si allontanano dall'aula i consiglieri Ferrazzoli, Briciu e Quattrini.

Il Sindaco prendendo la parola, sottolinea che fino allo scorso anno era presenti sul territorio in alcuni punti ancora i cassonetti.

Alle 18.25 rientra Di Palma che si allontana nuovamente alle 18.35.

Segue l'intervento del consigliere Uscimenti, a cui replica il Sindaco

Interviene il consigliere Calvano in merito alla possibilità di utilizzare il compost.

Alle ore 18.49 si allontana Di Raimo.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

Osservato che l'articolo 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, ha altresì stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013,*

n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Preso atto che con l’art. 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l’art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 è stato modificato mediante l’inserimento del seguente periodo: *“Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

RILEVATO inoltre che l’art. 13 co. 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 ribadisce che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;*

Visto l’articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario;

Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l’Autorità ha fornito i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Osservato, in particolare, l’articolo 7 della Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha previsto *“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. [...]*

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025; [...]";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31/05/2022 di adozione del Piano Finanziario TARI 2022-2025;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/05/2023 che ha approvato il Piano Finanziario unitario per il Comune di Sezze intervenendo sul PEF 2022/2025 già precedentemente adottato dal Consiglio, apportando le variazioni necessarie sull'annualità 2023;

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 *"Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente";

Osservato che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: *"L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti";*

Vista la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;

Vista la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;

Vista la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

Vista la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;

Vista la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;

Vista la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/Rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

Considerato che tale aggiornamento si realizza mediante la compilazione dello schema "Tool di calcolo MTR-2 agg. 2024-2025" contenuto nell'Allegato 1 alla Determinazione 1/DTAC/2023;

Osservato che, nello specifico, l'articolo 1.2 della Deliberazione 389/2023/R/Rif dispone "Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1:

a) con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

[...]

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lett. a) e b), in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF [...]";

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente

come *“l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Visto che l’articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*;

Rilevato che nell’ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell’art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Osservato che l’art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, **disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito** di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

Rilevato che sul territorio del Comune di Sezze l’Ente Territorialmente Competente non risulta costituito e quindi la funzione di validazione e più in generale il ruolo di ETC è assunto direttamente dai Comuni;

Rilevato che l’articolo 29.1 dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021, aggiornato sulla base delle disposizioni contenute nella Deliberazione 389/2023/R/Rif, disciplina che *“Laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, **l’Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all’Autorità ai sensi del presente provvedimento”***;

Visto il Piano Finanziario trasmesso dal Gestore SPL Sezze S.p.A. (gestore delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati e di spazzamento e lavaggio delle strade) prot. n. 12130 del 22/04/2024 con cui è stato determinato il Piano Finanziario “grezzo” per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR-2 aggiornato;

Visto l’Allegato 2 alla Determinazione 1/DTAC/2023 di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente, disponendo

tra l'altro "L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità";

Considerate le difficoltà applicative dell'impianto regolatorio che, in continuità con la precedente metodologia, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, si delinea per questo Comune la condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif, che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

Osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico il Consiglio Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 *"[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]"*;

Visto che ai sensi dell'articolo 107 citato *"i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*;

Ritenuto che la traccia di cui all'Allegato 2 alla Determinazione 1/DTAC/2023, che ai Capitoli 4 e 5 delinea l'Attività di validazione e le Valutazioni dell'Ente territorialmente competente, è funzionale alla determinazione di elementi che nel caso specifico di individuazione dell'ETC con il Comune non possono essere imputati allo stesso organo, stante la compresenza di aspetti discrezionali e di indirizzo incidenti sul livello di gettito complessivo ed aspetti connessi alla verifica tecnico-amministrativa della Gestione;

Considerato che l'attività di validazione intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dal Gestore sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR-2 aggiornato, è stata descritta dallo Studio AP-PA con Relazione n. 12491 del 24/04/2024 e con il relativo allegato che costituisce Capitolo 4 della Relazione di accompagnamento unitaria allegata alla presente deliberazione;

Visto che tra le competenze del Consiglio Comunale rientra la redazione del Capitolo 1 dello schema-tipo di Relazione di Accompagnamento all'aggiornamento biennale del Piano Finanziario unitario 2024-2025, così come emanata con Determinazione 1/DTAC/2023, relativo alla descrizione dell'ambito tariffario di riferimento, e del Capitolo 5 comprendente le valutazioni discrezionali incidenti sul gettito complessivo;

Osservato inoltre che in aggiunta alle competenze di cui al punto precedente, il Consiglio Comunale debba occuparsi altresì della predisposizione di una relazione di accompagnamento unitaria, comprendente i Capitoli 1 e 5 di propria competenza, i Capitoli 2 e 3 redatti dal gestore e il Capitolo 4 di competenza del soggetto validatore;

Rilevato altresì che sulla base di quanto stabilito dall'art. 28.2 del citato Allegato A, così come aggiornato dalla Deliberazione 398/2023/R/Rif, l'organismo competente, ovvero l'Ente Territorialmente Competente, verifica il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

Osservato che l'esito di tale verifica è stato valutato positivamente;

Rilevato che la relazione allegata alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri Presenti :11 (sono assenti consiglieri Di Raimo,Ferrazzoli, Briciu,Uscimenti, Di Palma, Quattrini)

Consiglieri favorevoli n. 11

Consiglieri contrari n. 0

Consiglieri Astenuti n. 0

DELIBERA

1. di approvare la relazione in allegato (Allegato 1) alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi necessari all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente relativi all'aggiornamento biennale del Piano Finanziario TARI, per le annualità 2024 - 2025;
2. di approvare il tool unitario (Allegato 2) comprendente i dati del Gestore coinvolto nel ciclo di gestione dei rifiuti del Comune di Sezze, così come descritti nei paragrafi 2 e 3 redatti a cura della Società SPL Sezze;

3. di rinviare al Consiglio Comunale la documentazione approvata con la presente Deliberazione affinché lo stesso possa adottarla e determinare le tariffe della TARI 2024 sulla base delle risultanze emergenti;
4. di trasmettere ad ARERA, entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2024 il piano economico finanziario validato, costituito dalla documentazione di cui ai precedenti punti e dalla dichiarazione di veridicità trasmessa dal legale rappresentante del Gestore, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai formati resi disponibili sul sito dell'Autorità;
5. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.

Dopodiché,

Con ulteriore votazione che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri Presenti :11 (sono assenti consiglieri Di Raimo,Ferrazzoli, Briciu,Uscimenti, Di Palma, Quattrini)

Consiglieri favorevoli n. 11

Consiglieri contrari n. n. 0

Consiglieri Astenuti n. n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

<i>IL Presidente</i>	<i>IL SEGRETARIO GENERALE</i>
Del Duca Pietro	Dr. Parisi Francesca

Parere Favorevole ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D.lg.vo 18.8.2000, n. 267:

per la regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Marchetti Laura

Per la regolarità contabile

IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Marchetti Laura

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1) **CHE** la presente deliberazione:

- ☒ E' pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sezze, come prescritto dall'art. 124 D.Lg.vo 18.8.2000, n. 267, a partire dal 31-05-2024 per rimanervi per 15 giorni consecutivi;

Sezze li, 31-05-2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Parisi Francesca